

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI**

## **SEZIONE PRIMA**

### **Principi generali**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art.2 - Albo delle Associazioni
- Art.3 - Requisiti previsti e richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni Sezioni 1 e 2
- Art.4 - Istruttoria sulle richieste di iscrizione all'Albo delle Associazioni Sezioni 1 e 2
- Art. 5 - Sezioni della Consulta delle Associazioni
- Art. 6 - Pubblicità dell'Albo delle Associazioni

## **SEZIONE SECONDA**

### **Albo della Associazioni – Sezione 1° Cultura, Ambiente e Tempo Libero**

- Art. 7 - Appartenenza alla Consulta Sezione 1° Cultura, Spettacolo e Tempo Libero
- Art. 8 - Composizione della Consulta della Cultura
- Art. 9 - Convocazione
- Art. 10 - Validità delle sedute
- Art. 11- Segreteria
- Art. 12- Partecipazione

## **SEZIONE TERZA**

### **Albo della Associazioni – Sezione 2° Sport, espressione corporea e benessere**

- Art.13 - Appartenenza alla Consulta Sezione 1° Cultura, Spettacolo e Tempo Libero
- Art.14- Composizione della Consulta della Cultura
- Art.15- Convocazione
- Art.16- Validità delle sedute
- Art.17 - Segreteria
- Art.18 - Partecipazione

## **SEZIONE QUARTA**

### **Albo della Associazioni – Sezione 3° Area Socio-Assistenziale, Volontariato e Cooperazione**

- Art.19- Appartenenza alla Consulta Sezione 3° Socio-Assistenziale, volontariato e cooperazione
- Art.20 - Composizione della Consulta Socio-Assistenziale
- Art.21 - Convocazione
- Art.22 - Validità delle sedute
- Art.23 - Segreteria
- Art.24 - Partecipazione

## **SEZIONE QUINTA**

### **Contributi, Patrocinio e Convenzioni**

- Art. 25 Interventi comunali a supporto delle associazioni iscritte all'Albo Comunale
- Art. 26 Criteri di erogazione

- Art. 27 Concessione di patrocinio
- Art. 28 Utilizzo dello stemma comunale
- Art. 29 Contributi economici diretti
- Art. 30 Liquidazione dei contributi
- Art. 31 Decadenza dal contributo
- Art. 32 Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di contributi
- Art. 33 Sostegno alle iniziative attraverso la fornitura di beni e/o servizi
- Art. 34 Modalità di erogazione
- Art. 35 Utilizzo temporaneo di spazi e di strutture comunali
- Art. 36 Utilizzo temporaneo annuale di spazi e di palestre comunali
- Art. 37 Convenzioni

## **SEZIONE SESTA**

### **Disposizioni finali**

- Art. 38 Norme finali
- Art. 39 Norma transitoria
- Art. 40 Rinvio a leggi e regolamenti
- Art. 41 Abrogazione

## **SEZIONE PRIMA**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità del regolamento**

Il Comune di Pieve Emanuele riconosce, a norma del vigente Statuto Comunale, il ruolo fondamentale dell'associazionismo e ne valorizza la funzione volta a concorrere agli interessi generali della comunità.

Al fine di concorrere allo scopo di cui al comma precedente il Comune di Pieve Emanuele si impegna a svolgere attività di coordinamento e sostegno dell'azione e degli interventi delle associazioni in favore della collettività pievese.

I rapporti tra il Comune di Pieve Emanuele e le realtà associative, senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale sono disciplinati secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento

#### **Art. 2**

#### **Albo delle Associazioni**

Al fine di mantenere costanti rapporti di dialogo e collaborazione tra il Comune di Pieve Emanuele e le realtà associative è istituito presso il Comune di Pieve Emanuele l' "Albo delle Associazioni", aperto a tutte le Associazioni regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopo di lucro, operanti nel territorio comunale.

L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche, in relazione alle caratteristiche e alle finalità prevalenti delle Associazioni medesime:

- Sezione 1° - Cultura, Ambiente e Tempo Libero
- Sezione 2° - Sport, espressione corporea e benessere
- Sezione 3° - Socio-Assistenziale, volontariato e cooperazione

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è volontaria e gratuita

Le funzioni di segreteria, relazioni con l'utenza e deposito di atti e documenti saranno a cura:

- dell'Area politiche educative e culturali per quanto attiene alle associazioni iscritte alla sezione 1° - Cultura, Ambiente e Tempo Libero
- dell'Area politiche educative e culturali per quanto attiene alle associazioni iscritte alla sezione 2° - Sport, espressione corporea e benessere
- dell'Area Politiche sociali per quanto attiene alle associazioni iscritte alla sezione 3° Area Socio-Assistenziale, volontariato e cooperazione

#### **Art. 3**

#### **Requisiti previsti e richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni**

Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Pieve Emanuele sono:

- a. Statuto e/o Atto Costitutivo e/o accordo tra gli aderenti da cui risultino forme di democrazia interna che garantiscano la libera adesione, partecipazione e accesso ai cittadini interessati senza discriminazione alcuna
- b. assenza di scopo di lucro,

- c. impegno ad attuare almeno un'iniziativa pubblica nel corso dell'anno solare (tale vincolo è escluso per le Associazioni Socio Assistenziale e di Volontariato)

Possono, quindi, chiedere l'iscrizione anche le associazioni costituite a livello nazionale o internazionale purché abbiano una sede operativa nel territorio comunale, nonché le associazioni operanti in ambiti intercomunali che svolgono attività di interesse della cittadinanza di Pieve Emanuele.

Possono altresì richiedere l'iscrizione all'Albo, ai sensi del vigente Statuto Comunale, Parrocchie ed Oratori, nonché le aggregazioni a carattere religioso di qualsiasi confessione che perseguano obiettivi di servizio culturale, sociale e formativo a favore dei cittadini pievesi

La richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni, presentata su apposito modulo predisposto dagli uffici competenti, reperibile anche sul sito comunale, deve essere indirizzata al Sindaco e al Direttore di Area competente e deve contenere:

- a) copia dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo e/o dell'accordo tra gli aderenti da cui risultino l'assenza di scopo di lucro, nonché forme di democrazia interna che garantiscano la libera adesione, partecipazione e accesso ai cittadini interessati senza discriminazione alcuna
- b) indicazione della sede legale e codice fiscale
- c) nominativo del rappresentante legale e/o presidente e di tutti coloro che ricoprono cariche associative
- d) autocertificazione dei carichi penali pendenti del rappresentante legale e/o presidente e di tutti coloro che ricoprono cariche associative
- e) indicazione di eventuali iscrizioni in altri albi o registri nonché eventuali affiliazioni al CONI
- f) una relazione dettagliata dell'organizzazione e dell'attività svolta dall'associazione, con particolare riferimento a :
  - a. struttura interna dell'associazione e ambiti territoriali in cui opera;
  - b. numero dei soci o volontari;
  - c. natura, entità e modalità organizzative delle attività poste in essere dall'Associazione e per le quali l'associazione possa definirsi operante nel territorio comunale
  - d. tipologia dell'utenza;
  - e. esperienze maturate dall'Associazione;
- g) indicazione della sezione tematica nell'ambito della quale l'Associazione svolge, in modo preponderante, la propria attività.
- h) indicazione del rappresentante dell'Associazione in seno alla Consulta Comunale delle Associazioni e recapiti (telefono, fax, e-mail) a cui inviare le convocazioni della Consulta
- i) eventuale consenso alla pubblicazione e diffusione dei dati relativi all'Associazione sul sito comunale

Per quanto attiene alle Parrocchie ed Oratori, nonché ad altre aggregazioni a carattere religioso la richiesta di iscrizione all'albo deve contenere:

- a) indicazione della confessione religiosa di appartenenza e dell'eventuale riconoscimento giuridico a cura dello Stato
- b) indicazione della sede legale e codice fiscale
- c) nominativo del rappresentante legale e di eventuali altri incaricati
- d) indicazione del rappresentante in seno alla Consulta Comunale delle Associazioni e recapiti (telefono, fax, e-mail) a cui inviare le convocazioni della Consulta

- e) ferma restando la pubblicità dell'albo e la conseguente pubblicazione dell'iscrizione dell'Associazione allo stesso, eventuale consenso alla pubblicazione e diffusione sul sito comunale di ulteriori dati e recapiti relativi all'Associazione

Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello Statuto, dell'Atto Costitutivo, della sede legale e del Presidente e/o legale rappresentante e di tutti coloro che ricoprono cariche associative inviando contestualmente all'aggiornamento autocertificazione dei carichi penali pendenti dei nuovi rappresentanti

L'iscrizione all'albo è condizione preferenziale per accedere ai patrocini, ai contributi e per usufruire di spazi e strutture comunali.

#### **Art.4**

##### **Istruttoria sulle richieste di iscrizione all'Albo delle Associazioni**

Hanno diritto di ottenere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni tutte le Associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art.3, che presentino formale richiesta come indicato dal presente regolamento .

Il termine per l'esame delle richieste è di 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste medesime.

Le Associazioni che hanno presentato una documentazione incompleta, sono invitate ad integrare tale documentazione entro 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza presentata. In pendenza della richiesta di integrazione il termine di cui al comma 2 resta sospeso.

L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato della Giunta Comunale.

I Direttori dell'Area Politiche Educative e Culturali e dell'Area Politiche sociali provvederanno ogni sette anni ad effettuare una ricognizione complessiva delle Associazioni iscritte all'Albo al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art.3. Le risultanze di tale ricognizione saranno sottoposte alla Giunta Comunale al fine dell'approvazione dell'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni.

Qualora i controlli e le verifiche diano esito negativo, con tale atto si procederà alla cancellazione dell'Associazione dall'Albo, dandone contestualmente comunicazione agli interessati

#### **Art. 5**

##### **Sezioni della Consulta delle Associazioni**

Sono costituiti presso il Comune di Pieve Emanuele i seguenti organismi di coordinamento per la politica associativa nel territorio:

1. Consulta permanente per la Sezione 1° dell'Albo Comunale delle Associazioni - Cultura, Ambiente e Tempo Libero
2. Consulta permanente per la Sezione 2° dell'Albo Comunale delle Associazioni - Sport - Sport, Espressione corporea e Benessere
3. Consulta permanente per la Sezione 3° dell'Albo Comunale delle Associazioni - Area Socio-Assistenziale, volontariato e cooperazione

Le Consulte sono costituite al fine di porre in discussione, studiare, approfondire, elaborare e predisporre:

- soluzioni idonee a risolvere i problemi specifici di ciascuna sezione, con particolare riferimento al territorio comunale;
- attività ed iniziative promosse direttamente dal Comune volte a stimolare e promuovere gli ambiti specifici di ciascuna sezione
- il coordinamento delle realtà associative con l'Amministrazione C.le
- il coordinamento dell'utilizzo degli spazi comunali.

**Art. 6**  
**Pubblicità dell'Albo delle Associazioni**

L'Albo Comunale può essere consultato presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) e tramite il sito internet del Comune di Pieve Emanuele ([www.comune.pieveemanuele.mi.it](http://www.comune.pieveemanuele.mi.it) )

**SEZIONE SECONDA**  
**Albo della Associazioni – Sezione 1° Cultura, Ambiente e Tempo Libero**

**Art. 7**  
**Appartenenza alla Consulta Sezione 1° Cultura, Spettacolo e Tempo Libero**

Fanno parte della Consulta della Cultura tutti i soggetti che sono iscritti all'Albo delle Associazioni, sezione Sezione 1° Cultura, Spettacolo e Tempo Libero

Ogni soggetto associativo iscritto all'Albo, designa un Membro permanente per la partecipazione alla Consulta. In caso di impedimento il medesimo delegherà altro rappresentante dell'Associazione

**Art. 8**  
**Composizione della Consulta della Cultura**

Fanno parte della Consulta della Cultura:

1. L'Assessore alla Cultura o suo delegato, con funzioni di Presidente
2. un rappresentante di ciascuna Associazione iscritta all'Albo Comunale sezione Sezione 1° Cultura, Spettacolo e Tempo Libero;
3. i rappresentanti di ciascuna Parrocchia o altra aggregazione religiosa
4. il Presidente della IV Commissione Consiliare o suo delegato;
5. il/la Direttore d'Area politiche Educative e Culturali o suo delegato che potrà svolgere direttamente oppure avvalersi di un membro dell'ufficio con funzioni di segretario/a della Consulta;

La Consulta può avvalersi di volta in volta della consulenza di esperti del settore, che partecipano alle adunanze con parere referente.

**Art. 9**  
**Convocazione**

La Consulta viene convocata dal Presidente con avvisi da recapitare via e-mail al rappresentante nominato da ciascuna associazione, da ciascuna Parrocchia e/o aggregazione religiosa, al Presidente della IV Commissione Consiliare e al Direttore d'Area politiche Educative e Culturali.

Copia della convocazione viene inviata al Presidente del Consiglio Comunale e affissa all'Albo Pretorio dell'Ente.

La Convocazione ordinaria deve essere comunicata 5 giorni prima dell'adunanza ai membri della Consulta, in via straordinaria 3 giorni prima, tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, con relativo elenco dell'ordine del giorno, sia consegnato 24 ore prima.

E' possibile su questioni di comune interesse convocare le Consulte delle tre sezioni tematiche in seduta congiunta, previo accordo degli assessori competenti.

#### **Art.10 Validità delle sedute**

Le sedute della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei membri permanenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno 5 membri permanenti.

Le eventuali decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità, determinante sarà il voto del Presidente della Consulta.

#### **Art. 11 Segreteria**

Le funzioni di segreteria sono affidate all'ufficio Cultura.

#### **Art. 12 Partecipazione**

La partecipazione alla Consulta è libera e gratuita; non è previsto alcun gettone di presenza. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

### **SEZIONE TERZA Albo delle Associazioni - Sezione 2° - Sport, espressione corporea e benessere**

#### **Art. 13 Appartenenza alla Consulta Sezione 2° - Sport, espressione corporea e benessere**

Fanno parte della Consulta dello sport tutti i soggetti che sono iscritti all'Albo delle Associazioni, sezione Sezione 2° - Sport, espressione corporea e benessere.

Ogni soggetto associativo iscritto all'Albo, designa un Membro permanente per la partecipazione alla Consulta. In caso di impedimento il medesimo delegherà altro rappresentante dell'Associazione

#### **Art. 14 Composizione della Consulta dello sport**

Fanno parte della Consulta dello sport:

1. L'Assessore allo sport o suo delegato, con funzioni di Presidente
2. un rappresentante di ciascuna Associazione iscritta all'Albo Comunale sezione Sezione 2° Sport, espressione corporea e benessere
3. il Presidente della V Commissione Consiliare o suo delegato;

4. il/la Direttore d'Area politiche Educative e Culturali o suo delegato che potrà svolgere direttamente oppure avvalersi di un membro dell'ufficio con funzioni di segretario/a della Consulta;

La Consulta può avvalersi di volta in volta della consulenza di esperti del settore, che partecipano alle adunanze con parere referente.

#### **Art. 15 Convocazione**

La Consulta viene convocata dal Presidente con avvisi da recapitare via e-mail al rappresentante nominato da ciascuna associazione, al Presidente della V Commissione Consiliare e al Direttore d'Area politiche Educative e Culturali.

Copia della convocazione viene inviata al Presidente del Consiglio Comunale e affissa all'Albo Pretorio dell'Ente.

La Convocazione ordinaria deve essere comunicata 5 giorni prima dell'adunanza ai membri della Consulta, in via straordinaria 3 giorni prima, tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, con relativo elenco dell'ordine del giorno, sia consegnato 24 ore prima.

E' possibile su questioni di comune interesse convocare le Consulte delle tre sezioni tematiche in seduta congiunta, previo accordo degli assessori competenti.

#### **Art. 16 Validità delle sedute**

Le sedute della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei membri permanenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno 5 membri permanenti.

Le eventuali decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità, determinante sarà il voto del Presidente della Consulta.

#### **Art. 17 Segreteria**

Le funzioni di segreteria sono affidate all'ufficio Sport.

#### **Art. 18 Partecipazione**

La partecipazione alla Consulta è libera e gratuita; non è previsto alcun gettone di presenza. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

### **SEZIONE QUARTA Albo delle Associazioni - Sezione 3° - Area Socio-Assistenziale, volontariato e cooperazione**

#### **Art. 19 Appartenenza alla Consulta Sezione 3° - Area Socio-Assistenziale**



Fanno parte della Consulta delle Associazioni Socio-Assistenziale tutti i soggetti che sono iscritti all'Albo delle Associazioni, sezione Sezione 3° - Area Socio-Assistenziale, volontariato e cooperazione

Ogni soggetto associativo iscritto all'Albo, designa un Membro permanente per la partecipazione alla Consulta. In caso di impedimento il medesimo delegherà altro rappresentante dell'Associazione

#### **Art. 20**

#### **Composizione della Consulta delle Associazioni Socio-Assistenziale, Volontariato e cooperazione**

Fanno parte della Consulta delle Associazioni Socio-Assistenziale:

5. l'Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato, con funzioni di Presidente
6. un rappresentante di ciascuna Associazione iscritta all'Albo Comunale sezione Sezione 3° Associazioni Socio-Assistenziali, Volontariato e cooperazione
7. il Presidente della IV Commissione Consiliare o suo delegato;
8. il Direttore d'Area Politiche Sociali o suo delegato che potrà svolgere direttamente oppure avvalersi di un membro dell'ufficio con funzioni di segretario/a della Consulta;

La Consulta può avvalersi di volta in volta della consulenza di esperti del settore, che partecipano alle adunanze con parere referente.

#### **Art. 21**

#### **Convocazione**

La Consulta viene convocata dal Presidente con avvisi da recapitare via e-mail al rappresentante nominato da ciascuna associazione, al Presidente della IV Commissione Consiliare e al Direttore d'Area politiche sociali

Copia della convocazione viene inviata al Presidente del Consiglio Comunale e affissa all'Albo Pretorio dell'Ente.

La Convocazione ordinaria deve essere comunicata 5 giorni prima dell'adunanza ai membri della Consulta, in via straordinaria 3 giorni prima, tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, con relativo elenco dell'ordine del giorno, sia consegnato 24 ore prima.

E' possibile su questioni di comune interesse convocare le Consulte delle tre sezioni tematiche in seduta congiunta, previo accordo degli assessori competenti.

#### **Art. 22**

#### **Validità delle sedute**

Le sedute della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei membri permanenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno 5 membri permanenti.

Le eventuali decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità, determinante sarà il voto del Presidente della Consulta.

#### **Art. 23**

#### **Segreteria**

Le funzioni di segreteria sono affidate all'ufficio Servizi Sociali.

**Art. 24**  
**Partecipazione**

La partecipazione alla Consulta è libera e gratuita; non è previsto alcun gettone di presenza. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

**SEZIONE QUINTA**  
**Contributi, vantaggi economici, patrocini e utilizzo spazi comunali**

**Art. 25**  
**Interventi comunali a supporto delle associazioni iscritte all'Albo Comunale**

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, può concedere, a favore delle associazioni iscritte all'Albo a sostegno di iniziative rientranti nei compiti del Comune per le attività di interesse della cittadinanza intera anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.:

1. il proprio patrocinio
2. contributo economico diretto
3. il sostegno all'iniziativa attraverso la fornitura di un servizio e/o di un bene attinente allo svolgimento della stessa
4. l'uso di spazi/strutture di proprietà comunale a tariffe agevolate
5. l'utilizzo gratuito di beni mobili di proprietà comunale

**Art.26**  
**Criteri di erogazione**

Richiamato l'art. 6, comma 9 del D.L 78/2010 come trasformato dalla L.122/2010 per le attribuzioni delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività debbono rispondere ai seguenti criteri:

- svolgimento da parte dell'Associazione, Parrocchia e/altra aggregazione religiosa di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria
- rispondenza alla programmazione dell'Assessorato di riferimento

I criteri di cui sopra costituiscono requisito indispensabile per la presa in esame dell'istanza

Fermi restando i criteri di cui al comma precedente viene effettuata una valutazione delle iniziative o delle attività in rapporto :

- al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà
- alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico
- all'originalità e innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali)
- alla continuità negli anni di attività prestata dall'Associazione a favore della collettività pievese
- alla conservazione e al sostegno delle attività ormai divenute tradizionali nella realtà socioculturale pievese
- al numero di persone coinvolte

## **Art. 27** **Concessione di Patrocinio**

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale culturale, artistico, sportivo ricreativo, turistico ed economico della comunità locale.

Le domande di concessione del patrocinio del Comune di Pieve Emanuele ad una o più iniziative devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto associativo e devono contenere una sintetica, ma esauriente, relazione sulle iniziative per il quale si chiede il patrocinio, le persone cui la stessa è diretta, la partecipazione di altri enti o organismi, le modalità di pubblicazione.

Le domande di concessione del patrocinio devono pervenire almeno **20 giorni** prima dell'iniziativa. Esse devono essere indirizzate contestualmente al Sindaco, all'Assessore competente e all'ufficio Cultura e Sport o Servizi Sociali, in relazione alla tipologia di iniziativa e agli spazi richiesti.

Il Comune concede o diniega il patrocinio con atto formale della Giunta Comunale. L'ufficio provvede entro un giorno lavorativo dalla deliberazione a darne comunicazione al soggetto interessato.

Della concessione del patrocinio del Comune deve obbligatoriamente essere fatta menzione nella pubblicizzazione dell'iniziativa, riportando la seguente dicitura "con il patrocinio del Comune di Pieve Emanuele" sotto lo stemma comunale.

Il materiale promozionale così prodotto deve essere inoltrato all'ufficio competente al fine della verifica in ordine alla correttezza dello stesso. L'ufficio provvede ad esaminarlo e rispondere entro due giorni lavorativi.

Il materiale promozionale delle iniziative realizzato come sopra descritto, potrà essere gratuitamente affisso negli spazi pubblicitari comunali. Il Comune di Pieve Emanuele assicura altresì attraverso i mezzi di cui dispone (pubblicazioni, comunicati stampa, sito web, strumenti multimediali) la pubblicizzazione di tutte le attività patrocinate.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il patrocinio. Resta inteso che ogni adempimento correlato all'iniziativa è a carico del soggetto promotore l'attività stessa.

La concessione di Patrocinio comporta, se richiesto, l'utilizzo a titolo gratuito dello spazio comunale e l'eventuale uso dei beni strumentali in possesso dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente Statuto Comunale, può altresì concedere, a favore di soggetti non iscritti all'Albo delle Associazioni, in occasione di iniziative promosse a favore della generalità dei cittadini residenti il proprio patrocinio. Nell'ambito del suddetto patrocinio può deliberare un contributo economico diretto e/o il sostegno all'iniziativa attraverso la fornitura di un servizio e/o di un bene attinente allo svolgimento della stessa

## **Art. 28** **Utilizzo dello stemma comunale**

L'utilizzo dello stemma comunale da parte delle associazioni è consentito solo nei casi di formale concessione del Patrocinio da parte del Comune.

## **Art. 29**

### **Contributi economici diretti**

Contestualmente alla concessione di patrocinio la Giunta Comunale può deliberare nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione la concessione di un contributo diretto volto a favorire la realizzazione dell'iniziativa e/o attività specifica.

Le domande di concessione di contributi per singole iniziative devono essere presentate di norma almeno **30 giorni** prima dell'inizio dell'attività proposta, sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto associativo e corredate da una relazione dettagliata sul programma dell'iniziativa specificando:

- tipo di iniziativa, con particolare attenzione all'illustrazione dei destinatari;
- data e periodo;
- spese complessive presunte;
- contributo spese chiesto al Comune;
- tipo di impegno fornito dall'Associazione;
- mezzi tecnici disponibili o di cui si avrà bisogno;
- indicazione degli spazi da utilizzare;
- materiale di consumo;
- altre informazioni utili.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

L'istruttoria sulle domande di cui al presente articolo è affidata all'Area attinente in riferimento all'iniziativa promossa.

## **Art. 30**

### **Liquidazione dei contributi**

Al fine di ottenere la liquidazione e il pagamento dei contributi concessi l'Associazione richiedente deve presentare entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle iniziative medesime, la seguente documentazione:

- una relazione dettagliata dell'attività svolta corredata dal consuntivo delle spese sostenute per il progetto
- dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione attestante che le fatture o altro tipo di giustificativi presentate non saranno utilizzate per richiedere ulteriori contributi ad altri enti pubblici o privati per le spese coperte dal contributo comunale.
- Compilazione del questionario fiscale

Nel caso di realizzazione parziale ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo è erogato soltanto per la parte realizzata e nei limiti dei costi sostenuti.

E' facoltà dell'Amministrazione disporre l'erogazione di un acconto, in relazione all'entità del contributo erogato soltanto per la parte realizzata e nei limiti dei costi sostenuti. In ogni caso l'acconto non può superare la metà della somma deliberata a titolo di contributo.

E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici a sostegno di Associazioni, Enti, Comitati, Fondazioni e Cooperative sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge.

**Art.31**  
**Decadenza dal contributo**

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al punto precedente decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa/attività per la quale il contributo era stato erogato
- b) non venga presentata entro 90 giorni la documentazione prescritta in particolare per quanto attiene al consuntivo
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa/attività

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

**Art. 32**  
**Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di contributi**

Allo scopo di rendere pubblica e trasparente l'attività contributiva del Comune, l'Amministrazione, provvede mediante affissione all'Albo pretorio comunale, nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, degli Enti destinatari di contributi, con l'indicazione degli importi ad essi corrisposti, nonché degli altri benefici concessi a norme del presente regolamento.

**Art.33**  
**Sostegno alle iniziative attraverso la fornitura di beni e/o servizi**

Contestualmente alla concessione di patrocinio la Giunta Comunale può deliberare nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione, il supporto all'iniziativa attività promossa dall'associazione attraverso la fornitura di un bene e/o servizio attinente alla stessa e mettendo a disposizione le competenze tecniche in capo agli uffici comunali a supporto dell'iniziativa stessa.

Le domande di concessione di supporto tecnico alle singole iniziative devono essere presentate di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività proposta, sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto associativo e corredate da una relazione dettagliata sul programma dell'iniziativa specificando:

- tipo di iniziativa, con particolare attenzione all'illustrazione dei destinatari;
- data e periodo;
- spese complessive presunte;
- contributo spese chiesto al Comune;
- tipo di impegno fornito dall'Associazione;
- mezzi tecnici disponibili o di cui si avrà bisogno;
- indicazione degli spazi da utilizzare;
- materiale di consumo;
- altre informazioni utili.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

L'istruttoria sulle domande di cui al presente articolo è affidata all'Area attinente in riferimento all'iniziativa promossa.

**Art. 34**  
**Modalità di erogazione**

Le istanze di richiesta dei contributi o altra tipologia di intervento devono essere redatte secondo la modulistica che il settore componente provvederà a predisporre.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato Patrocinio e/o contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso, sempre che i suddetti rappresentanti siano in maggioranza numerica e comunque non ricoprano rilevanti cariche elettive.

**Art. 35**  
**Utilizzo temporaneo di spazi e di strutture comunali**

Le richieste di utilizzo di spazi e di strutture comunali devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'Associazione e devono contenere l'indicazione delle attività che l'associazione intende svolgere negli spazi e nelle strutture concesse e l'eventuale materiale illustrativo.

Le domande di utilizzo temporaneo di spazi e di strutture comunali devono pervenire almeno 10 giorni prima dell'iniziativa e saranno riconosciute con atto formale del Direttore d'area Responsabile della struttura e/o spazio richiesto sulla base dei Regolamenti vigenti

In merito alle richieste di utilizzo oneroso il direttore di area applicherà le tariffe deliberate in sede di Giunta Comunale.

In riferimento alla richiesta ad uso gratuito degli spazi comunali si rimanda all'art.33 comma 7

**Art. 36**  
**Utilizzo annuale di spazi e di palestre comunali**

Nei limiti di quanto previsto dal DL 78/2010 come trasformato dalla L.122/2010, il Comune di Pieve Emanuele può concedere alle associazioni per l'attuazioni di progetti di durata annuale e/o pluriennale l'uso di spazi e di strutture comunali.

Per quanto attiene all'utilizzo delle palestre delle strutture scolastiche il direttore di area emanerà annualmente apposito avviso pubblico al fine di raccogliere le richieste di utilizzo a fini sportivi di tutti i diversi soggetti.

Nell'avviso pubblico verrà data notizia agli interessati delle modalità e limitazioni nell'utilizzo delle palestre derivanti dai protocolli di intesa di volta in volta sottoscritti con le Dirigenze scolastiche.

In caso di sovrapposizioni delle richieste, nella definizione del calendario di utilizzo sarà data priorità:

1. alle Associazioni iscritte all'Albo e all'interno di queste alla continuità di intervento;
2. alle richieste di utilizzo palestra per l'attivazione di corsi sportivi non presenti a Pieve Emanuele.

**Art. 37**  
**Convenzioni**

L'Amministrazione Comunale può stipulare, con apposito atto, convenzioni ai fini dello svolgimento di attività prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, con le Associazioni e/o con Cooperative Sociali previa verifica del possesso da parte di queste, dei requisiti prescritti per le Associazioni di volontariato - dalla Legge 266/91 "Legge quadro sul volontariato" , dalla Legge Regionale n. 22/93 "Legge regionale sul volontariato" e dalla Legge 383/2000 " Disciplina delle associazioni di promozione sociale - e per le Cooperative sociali - dalla Legge 381/91 "Disciplina delle Cooperative sociali", dalla Legge 328/2000" Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dell'avvenuta iscrizione negli appositi registri ed albi previsti dalle vigenti leggi.

In particolare, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con le associazioni e/o cooperative sociali per la gestione di attività culturali, sociali, assistenziali, educative e sportive, nonché per la fornitura di beni e servizi secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

**SEZIONE SESTA**  
**Disposizioni finali**

**Art. 39**  
**Norme finali**

Il presente regolamento non si applica:

- ai contributi individuali di assistenza sociale;
- ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
- in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative.

Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

**Art. 40**  
**Norma transitoria**

Entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento le associazioni già iscritte all'Albo Comunale ai sensi del Regolamento approvato con delibera di CC. 59/97, saranno tenute ad indicare, in relazione alle caratteristiche e alle finalità prevalenti delle Associazioni medesime, la sezione tematica di appartenenza.

**Art. 41**  
**Rinvio a leggi e regolamenti**

Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

**Art. 42**  
**Abrogazione**

Con il presente provvedimento viene abrogato il Regolamento per la concessione dei contributi approvato dal Consiglio Comunale di Pieve Emanuele con delibera n. 59/1997